

Redazione e  
amministrazione:  
Scesa Porta Laino, n. 33  
87026 Mormanno (CS)  
Tel. 0981 81819  
Fax 0981 85700  
redazione@faronotizie.it

Testata giornalistica  
registrata al Tribunale di  
Castrovillari n° 02/06  
Registro Stampa  
(n.188/06 RVG) del 24  
marzo 2006

Direttore responsabile  
Giorgio Rinaldi

Direttore editoriale  
Nicola Perrelli



## Referendum costituzionale 2016

di Antonio Masullo

In una delle cinque domeniche di ottobre saremo chiamati a partecipare al referendum confermativo della riforma costituzionale contenuta nel disegno di legge "Boschi" approvato dalla Camera, a maggioranza assoluta, lo scorso 12 aprile. Non sarà necessario raggiungere il quorum; a differenza del referendum abrogativo non è necessario che vada a votare il 50 per cento più uno degli aventi diritto per validare il risultato della consultazione popolare.

La nuova legge elettorale della Camera (la legge n.52 del 6 maggio 2015, soprannominata Italicum) è stata già approvata e sarà operativa dal 1° luglio e pertanto non rientra nel prossimo referendum.

La riforma interviene solo sulla parte organizzativa della Costituzione (ne modifica 29 articoli) e non tocca la parte prima relativa a quei principi che sono ormai patrimonio comune di tutti gli italiani.

Questi gli aspetti principali della riforma :

**1. Viene superato il bicameralismo paritario indifferenziato.**

La Camera dei deputati - che rappresenta la Nazione - ha la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo. Il nuovo Senato della Repubblica diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Del nuovo Senato faranno 95 senatori eletti dai consigli regionali e 5 di nomina presidenziale.

**2. Si prevede in generale una prevalenza della Camera politica, permettendo al Senato la possibilità di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza, ma lasciando comunque alla Camera l'ultima parola. Rimangono comunque 22 categorie di leggi bicamerali. Per le leggi di revisione costituzionale e quelle di attuazione dei congegni di raccordo fra Stato e autonomie la Camera e il Senato approvano i testi su basi paritarie.**

**3. La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e Regioni con incremento delle materie di competenza statale. L'impianto autonomistico delineato dall'art. 5 della Costituzione non viene messo in discussione, ma si passa ad un regionalismo collaborativo più maturo, di cui la Camera delle autonomie territoriali (ex Senato) costituirà un tassello essenziale. Le regioni, con la riforma del 2001, avevano visto ampliate le proprie funzioni in aree di interesse nazionale, costringendo la Corte costituzionale a una significativa attività di ridefinizione di ciò che è locale e di ciò che è nazionale. La riforma costituzionale riconosce l'opera della Corte costituzionale e affida allo Stato temi come il commercio estero, le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.**

**4. I poteri normativi del governo vengono riequilibrati : con una serie di più stringenti limiti alla decretazione d'urgenza, il**

riconoscimento di una corsia preferenziale e la fissazione di un periodo massimo di settanta giorni entro cui il procedimento deve concludersi.

5. Le firme per indire il referendum di iniziativa legislativa popolare aumentano da 50mila a 150mila; quelle per il referendum abrogativo da 500mila a 800mila, ma i quorum vengono abbassati. Vengono introdotte **due nuove forme di referendum : quello propositivo e quello d'indirizzo**. E' previsto il ricorso diretto alla Corte Costituzionale sulla legge elettorale, strumento che potrà essere utilizzato anche sulla nuova legge elettorale appena approvata;

6. abolizione del CNEL e la soppressione di qualsiasi riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.

7. Avremo 220 parlamentari in meno (i senatori sono anche consiglieri regionali o sindaci, per cui la loro indennità resta quella dell'ente che rappresentano); un tetto all'indennità dei consiglieri regionali, parametrata a quello dei sindaci delle città grandi; il divieto per i consigli regionali di continuare a distribuire soldi ai gruppi consiliari; la fusione degli uffici delle due Camere e il ruolo unico del loro personale.

8. **per l'elezione del Presidente della Repubblica** dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Con un'unica Camera dominata da un unico partito (per effetto dell' Italicum ) non potranno più esserci i governi del presidente ( Dini, Monti, Letta) il quale inoltre perde anche il potere di sciogliere anzitempo il Parlamento: di fatto, sarà il leader politico a decretare vita e morte della legislatura.

Con il prossimo referendum non possiamo confermare solo qualche aspetto della riforma, ma dobbiamo esprimere un giudizio complessivo.

Il testo della riforma non è, né potrebbe essere, privo di difetti, ma solo una cosa è certa : dopo settant'anni è evidente l'esigenza di rinnovare l'assetto istituzionale del nostro paese per affrontare più efficacemente le sfide della globalizzazione e fornire il nostro contributo allo sviluppo dell'integrazione europea.

Questa riforma migliorerà il nostro paese? In definitiva è a questa domanda che dobbiamo rispondere con un SI o con un NO.